

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO



Teramo 20 OTT. 2009
Ns. Prot. n. 1439

Ai Sig.ri Sindaci di tutti i Comuni

della Provincia di Teramo

LORO SEDI

Ai Responsabili del Servizio Edilizia/Urbanistica

di tutti i Comuni della Provincia di Teramo

LORO SEDI

Alla Provincia di Teramo

V Settore Servizio Genio civile provinciale

TERAMO

A tutti gli iscritti all'

Albo professionale

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Competenze dei Tecnici Diplomati.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo,

CONSIDERATO

- le analoghe disposizioni degli altri Ordini d'Italia;
- che le competenze professionali dei geometri sono sancite dal R.D. n. 274/29: questo esclude la competenza dei geometri per progetti di civile abitazione con struttura in cemento armato, e ciò risulta confermato da copiosa giurisprudenza costante;
- che dal giorno 30 giugno 2009, i lavori di nuove opere o interventi sul patrimonio edilizio devono essere progettati ed eseguiti con criteri antisismici (tutta l'Italia è diventata sismica) nel rispetto della normativa sismica del D.M. 14/01/08 definitivamente in vigore da tale data dopo un lungo periodo transitorio;
- che le nuove "Norme tecniche per le costruzioni", entrate in vigore il 30 giugno 2009, prevedono metodi di calcoli in cui i parametri da considerare nell'analisi strutturale e le assai più complesse e numerose analisi e verifiche da effettuare, investono scelte progettuali di carattere architettonico da considerare già nella fase di ideazione del manufatto e nella fase delle autorizzazioni;



Corso Cerulli, 74 - 64100 Teramo - ☎ 0861.247688 r.a. 📠 0861.247688

C.C.P.N. n. 11476645 - C.F. 80007680673 - 💻 www.ingegneriteramo.it - E-mail: info@ingegneriteramo.it

- che il corretto funzionamento di una struttura non può più prescindere dagli elementi non strutturali e persino dagli impianti al fine di perseguire la sicurezza del fabbricato in tutte le sue componenti;

- **che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere reso nell'adunanza del 24 luglio 2009 ha ritenuto che le attività professionali in zona sismica debbano restare di esclusiva competenza degli ingegneri e architetti magistrali.**

- che ad oggi ogni tentativo fatto dalla categoria dei geometri nelle varie legislature per modificare le suddette competenze non ha mai portato alcun provvedimento legislativo modificativo di quello sopra richiamato;

con l'obiettivo di:

- fare maggior chiarezza sui limiti di competenza professionale dei geometri e altri tecnici diplomati;

- tutelare la collettività attraverso il rispetto dei limiti professionali assicurando che la compilazione dei Progetti e Direzione Lavori sia affidata a chi abbia una adeguata preparazione, condizione necessaria per la qualità della prestazione professionale;

- dare un ausilio agli iscritti componenti delle Commissioni edilizie e responsabili dei procedimenti;

- esercitare un'azione preventiva al fine di evitare i contenziosi;

- darsi un limite certo oltre il quale l'Ordine di Teramo, valutato il caso di cui viene a conoscenza, impugnerà al TAR l'illegittimità del Permesso di costruire su progetti con struttura in Cemento armato a firma di tecnici diplomati;

ATTESO

Che sempre più frequentemente i componenti delle Commissioni Edilizie e i Responsabili del Procedimento vengono a trovarsi nelle condizioni di dover esaminare progetti per l'ottenimento della concessione edilizia firmati da tecnici diplomati;

Che, nell'intento di fornire maggior chiarezza sulle competenze professionali dei tecnici diplomati, anche in considerazione del fatto che l'introduzione delle nuove figure professionali intermedie del Geometra Laureato e dell'Ingegnere/Architetto Junior, non potrà che far aumentare ulteriormente l'attuale stato di confusione e sovrapposizione, è utile e doveroso esprimere il proprio parere e fornire le proprie direttive sull'argomento.

Che il rispetto dei limiti professionali rappresenti, in primo luogo, una assicurazione che la compilazione dei progetti e la direzione lavori siano affidati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle singole opere, traducendosi ciò in una forma di garanzia per la pubblica incolumità e di tutela nei confronti del committente;

Che la competenza professionale dei geometri è regolata dall'art. 16 del relativo ordinamento professionale, approvato con R.D. 11.02.29 n. 274 che, per quanto riguarda la progettazione dei fabbricati, così la individua:

comma l "*progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d' industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone*";...
comma m "*progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili*"; (da cui si evince che le costruzioni civili non possano che essere in muratura e per di più modeste)

Che l'art. 1 R.D. n. 2229/39 a sua volta prescrive:

"ogni conglomerato cementizio semplice o armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone deve essere costruito sulla base di un progetto esecutivo firmato da un ingegnere o da un architetto iscritto all'albo nei limiti delle rispettive attribuzioni";

Che sulle competenze professionali dei geometri esiste numerosa e costante giurisprudenza tra cui si segnalano le seguenti sentenze:

Il Consiglio di Stato V Sez. 23 ottobre 1973 n. 714:

"Spetta all'Amministrazione accertare, caso per caso, valutando i singoli progetti, se la costruzione da erigere su un progetto firmato da un geometra sia di modeste dimensioni, con limitato impiego di strutture in conglomerato cementizio, la cui stabilità non possa interessare l'incolumità delle persone; pertanto il rilascio puro e semplice della licenza, senza alcuna motivazione al riguardo, è viziato da eccesso di potere";

Ed ancora:

Sentenza 12 novembre 1985 n. 330 - Cassazione Civile, Sezione V:

"Nei casi in cui le caratteristiche di un progetto costruttivo siano oggettivamente tali da far dubitare della competenza del progettista, l'Amministrazione deve motivare adeguatamente sulle ragioni per cui ritiene sufficiente tale competenza";

Sentenza Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale n. 11287 del 6 novembre 2000:

"I geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità: possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato, solo quando sono costruzioni accessorie di tipo rurale e non presentino particolare complessità";

Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 348 del 31 gennaio 2001:

"Risponde al reato di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione ed alla direzione dei lavori di un edificio con strutture in cemento armato che non sia di modeste dimensioni, anche se il progetto è vistato o controfirmato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere";

Corte di Cassazione - Sez. II - 26 luglio 2006 N. 17028:

"A norma dell'art. 16, lett. M), R.D. 11 febbraio 1929 N. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lettera l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza professionale per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime ...".

"La cassazione ricorda ancora che la prestazione del geometra è illegittima anche se il progetto è stato contro-firmato da un architetto o ingegnere, ovvero questi ultimi abbiano redatto i calcoli strutturali poiché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione, sul quale gravano le relative responsabilità ossia deve essere unico autore e responsabile della progettazione".

Che da quanto sopra appare evidente che:

- il rispetto della competenza professionale fa parte del più ampio potere di vigilanza sulla attività edilizia che spetta al Comune e il cui esercizio si esprime in primo luogo in sede di rilascio del Permesso di costruire;
- il difetto di competenza professionale è motivo valido e sufficiente per la declaratoria di illegittimità del Permesso di costruire;

Che alla luce degli ultimi eventi calamitosi (SISMA del 06/04/2009), non può sfuggire, a chi opera nell'interesse della collettività, la continua evoluzione normativa esistente nel settore delle costruzioni e l'impossibilità, riscontrata purtroppo recentemente, di realizzare edifici sicuri senza una corretta progettazione architettonica;

Che di conseguenza il progetto deve prevedere, già nella fase delle autorizzazioni amministrative (Permesso di costruire ecc.), lo studio degli aspetti strutturali con chiara indicazione delle strutture del fabbricato;

Che la progettazione di un edificio di civile abitazione con struttura portante in cemento armato da parte di un tecnico diplomato può configurarsi come esercizio abusivo della professione di Ingegnere/Architetto indipendentemente dall'entità volumetrica dell'opera;

Che i calcoli delle strutture portanti in cemento armato di un fabbricato di civile abitazione redatti da Ingegnere o Architetto ed allegati alla progettazione di un tecnico diplomato, deprecabile prassi ricorrente, non ripristinano condizioni di legittimità né alla procedura tecnico amministrativa né al manufatto;

Che per questo si ritiene che il livello di specializzazione nel campo delle costruzioni civili debba evolvere verso progettisti sempre più qualificati .

Tutto quanto sopra detto e considerato, il consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo, nella necessità di avere dei limiti e dei riferimenti da ritenersi utili sia per i colleghi componenti le C.E., sia per i responsabili del

procedimento, sia per quanti assumano incarichi di calcolo strutturale su progetti redatti da progettisti non laureati:

INVITA

le Amministrazioni e gli Uffici Tecnici Comunali, nel comunicare al committente l'esito della richiesta del Permesso di costruire, di segnalare la non competenza professionale del tecnico diplomato per l'intervento proposto ed a valutare con il rigore necessario e nello spirito descritto dal legislatore, tutti i progetti redatti da tecnici diplomati.

gli iscritti, a qualunque titolo presenti nelle Commissioni edilizie:

- a segnalare ai responsabili del servizio l'esubero dei limiti di competenza professionali su progetti redatti da tecnici diplomati;
- a comunicare al proprio Ordine l'esito di tale segnalazione così da permettere al Consiglio di prendere i provvedimenti del caso compreso eventuale ricorso al TAR per l'annullamento eventuale del Permesso di costruire rilasciato su progetto redatto da tecnico al di fuori dei limiti di competenza e/o denuncia all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione;

DIFFIDA

Gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo

- A sottoscrivere con propria firma, posta per compiacenza, i progetti precedentemente presentati a firma di tecnici diplomati di cui ne venga eccepita l'incompetenza;
- A sottoscrivere prestazioni professionali in forma paritaria con tecnici diplomati quando l'opera progettata supera i limiti di competenza sopra richiamati (caratteristiche dimensionali) e senza che siano specificati in tutti gli elaborati i limiti di competenza professionali e di responsabilità dei singoli membri, dichiarati fin dall'inizio della collaborazione;
- A calcolare e progettare le strutture in cemento armato quando il progetto per l'ottenimento del Permesso di costruire sia redatto da un tecnico diplomato al di fuori dei limiti di competenza professionali suddetti.

L'ingegnere che incautamente ed in violazione delle norme deontologiche della professione assuma l'incarico di progettare le strutture e dirigere i lavori di opere progettate da geometri o tecnici non laureati non ricadenti nei limiti sopra esposti, oltre ad eventuali responsabilità civili, è passibile di procedimento disciplinare da parte dell'Ordine Professionale con le procedure vigenti.

AVVERTE

di riservarsi ogni azione legale in tutte le sedi giudiziarie a tutela dei diritti e degli interessi della categoria, qualora in qualsiasi modo il Consiglio venisse a conoscenza di progetti redatti da tecnici diplomati al di fuori dei limiti di competenza suddetti.

F.to il Presidente
(dott. ing. Alfonso Marcozzi)